

CONVENZIONE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

(Convenzione quadro 24.02.2017 - artt.40, 41 Legge 247/2012 - art. 5 Decreto Min. Giustizia 70/2016)

tra


Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino – con sede in Cassino alla piazza Labriola (Fr), cod. fisc. 90001140608 in persona del Presidente l.r.p.t. avv. Giuseppe Di Mascio (03.06.1948 Vallerotonda)

e

Uniclam - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza con sede in Cassino alla via S. Angelo, Polo Folcara cod. fisc. 81006500607, in persona del Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Recinto (13.12.1974 Napoli)

Premesso che

- ai sensi dell' art.40 della Legge 247/2012 i Consigli degli Ordini degli Avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci;
- la norma altresì al comma 2 statuisce che il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le Facoltà stesse e gli Ordini Forensi per il perseguimento delle finalità di cui alla Legge di riferimento;
- il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;
- ai sensi dell'art. 41 comma 6 lett. D) della Legge 247/2012 il tirocinio può essere svolto per non più di sei mesi - in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40;
- in data 24 febbraio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche ai sensi degli artt.40 e 41 comma 6 lett D) L.247/2012;
- con Decreto n°70 del Ministro della Giustizia datato 17 marzo 2016 è stato emanato il "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art.41 comma 13 L.247/2012";



- il C.O.A. di Cassino manifesta l'intenzione di stipulare - ai sensi dell'art.5 comma 6 del Decreto 70/2016 Min. Giustizia - una apposita convenzione con l'UNICLAM nella quale è presente il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e presso cui è istituito ed attivato il corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG-01);
- la stipula della predetta convenzione tra i soggetti indicati è condizione necessaria per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi,

si conviene quanto segue

Art.1

La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente Convenzione, fatto salvo quanto già previsto dalla Legge 247/2012, dal Regolamento 70/2016 Min. Giustizia, dalla Convenzione quadro 24.02.2017 tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche – che si intendono in questa sede integralmente richiamate.

Art.2

Il COA di Cassino e l'UNICLAM – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza si propongono di attivare una progettazione comune volta allo svolgimento anticipato per un semestre del tirocinio professionale forense, riservato agli studenti della locale Università durante l'ultimo anno del corso di laurea e secondo il rispetto dei requisiti contenuti nella richiamata Convenzione quadro.

Art.3



Le parti contraenti prevedono anche la realizzazione di forme specifiche di collaborazione e coordinamento quali la predisposizione di progetti formativi, stage e corsi – sempre compatibilmente con le finalità e gli obiettivi di attività prevalente. I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti dal Presidente del C.O.A., dal Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie e dal professionista presso il cui Studio si volgerà il tirocinio.

Art.4

L'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio è riservata a coloro che risultino essere in costanza degli studi universitari nonché - prima del conseguimento del diploma di laurea - siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso ed abbia necessariamente ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico/disciplinari: diritto privato (IUS/01); diritto processuale privato (IUS/15); diritto penale (IUS/17); diritto processuale penale (IUS/16); diritto amministrativo (IUS/10); diritto costituzionale (IUS/08); diritto dell'Unione Europea (IUS/14).

Art.5

La domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve essere redatta ai sensi dell'art. 41 della L.247/2012 e va presentata al Consiglio dell'Ordine unitamente ai documenti di cui all'art.3 lett.A) della Convenzione quadro oltre all'indicazione del professionista presso il quale si svolgerà il



tirocinio, del nominativo del tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, del progetto formativo comprendente gli obiettivi e le tipologie di attività prevalente.

Art.6

Durante lo svolgimento del semestre di tirocinio il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di indirizzo professionale; devono altresì essere garantite la prosecuzione proficua del corso di studi e la frequenza effettiva dello studio professionale per almeno dodici (12) ore.

Art.7

Qualora lo studente non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, egli può chiedere la sospensione del tirocinio per il periodo massimo di sei mesi, oltre il quale se non riprende il tirocinio è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

Art.8

Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente redigerà una relazione finale sulle attività svolte – sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico (nel caso di convenzioni specifiche) che verrà depositata presso il Consiglio dell'Ordine. All'esito delle verifiche positivamente svolte, il Consiglio dell'Ordine rilascerà al tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Art.9

Ai sensi dell'articolo 41 comma 11 Legge 247/2012 il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Art.10

La presente convenzione ha una durata di anni tre e sarà esplicitamente rinnovabile.

Art.11

Disposizione finale.


Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni della Legge 247/2012, Decreto Min. Giustizia 70/2016, Convenzione quadro 24.02.2017 e, in mancanza, le vigenti normative nazionali e regionali.

18 MAG. 2017

C.O.A. di Cassino

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Mascio



UNICLAM, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

Il Direttore

Prof. Giuseppe Recinto

